



# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Area Amministrativa Finanziaria

Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado GO

Tel. 0481 93308 – Fax 0481 99222

e-mail [segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it](mailto:segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it)

PEC [comune.sagrado@certgov.fvg.it](mailto:comune.sagrado@certgov.fvg.it)

Allegato alla  
determinazione Area  
Servizi Generali n. 71  
del 18/03/2016

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE**

**L. 431/1998, art. 11 – L.R. 6/2003, art. 6**

### **ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

Viene indetto un bando pubblico per la concessione di contributi economici integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (riferiti all'anno 2015) di alloggi di proprietà sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata o di proprietà comunale (il cui canone è già determinato in misura agevolata).

### **ART. 1 – REQUISITI DEI RICHIEDENTI**

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi, **alla data di presentazione della domanda**:

#### **Requisiti generali**

1. Essere maggiorenni ed essere titolari del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo.
2. Essere residenti da almeno 24 mesi nel territorio regionale (in caso di cittadini extra-comunitari e di domanda presentata in forma associata, tale requisito è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi; non è consentita in alternativa alla residenza biennale l'aver prestato attività lavorativa).
3. Essere cittadino italiano; oppure
4. Essere cittadino e/o familiare di cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); oppure
5. Essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); oppure
6. Essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
7. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Sagrado o aver inoltrato richiesta di residenza nel Comune di Sagrado.
8. Essere stati conduttori (vale a dire titolari del contratto), con riferimento all'anno 2015, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, situato in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato e per il quale è stata rinnovata la tassa annuale di registrazione. (La domanda di contributo va presentata al Comune di attuale residenza del richiedente, anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Possono essere accolte anche le domande presentate dall'ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto.

Sono invece esclusi i titolari di contratto stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente).

9. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione del 2015.
10. Non essere proprietari, neppure della nuda proprietà, di altra abitazione, ovunque ubicata, purché non dichiarata inagibile, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente. Il presente requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare.
11. Non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

### **Requisiti di capacità economica**

Per la definizione dei requisiti di capacità economica dei beneficiari e per la determinazione dell'ammontare dei contributi, viene applicato il principio di gradualità che tiene conto dell'incidenza del canone di locazione sulla situazione economica del nucleo familiare.

A tal fine viene utilizzato il criterio dell'Indicatore della Situazione Economia (ISE) e del conseguente Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni.

Tali indicatori vengono forniti da apposita attestazione rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati.

I requisiti di capacità economica richiesti sono i seguenti:

- Avere un **I.S.E.** (Indicatore della situazione economica) del nucleo familiare<sup>1</sup> (in corso di validità al momento della domanda) non superiore a **€ 31.130,00**
- Avere un **I.S.E.E.** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare (in corso di validità al momento della domanda) non superiore a **€ 16.420,00**

L'incidenza del canone annuo 2015 sul valore I.S.E. deve rispettare i seguenti parametri:

Fascia	ISE	ISEE	Incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE
A	Fino a € 31.130,00	Fino a € 11.150,00	Non inferiore al 14%
B	Fino a € 31.130,00	Fino a € 16.420,00	Non inferiore al 24%

Nel caso il nucleo familiare sia composto da un solo componente l'I.S.E.E. del nucleo familiare verrà maggiorato del 20%. Conseguentemente i limiti di I.S.E.E. sopra indicati diventano:

fascia A): non superiore a **€ 13.380,00**

fascia B): non superiore a **€ 19.704,00**

### **ART. 2 – SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA**

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, così come di seguito elencate, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate, fino ad un massimo del 25%

percentuale di incremento	n. di situazioni presenti
10%	1
20%	2
25%	più di 2

<sup>1</sup> Per nucleo familiare si intende il nucleo formato dal richiedente le prestazioni e dai componenti la sua famiglia anagrafica così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989 (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune).

In alternativa, nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente il contributo, vi sia almeno una delle seguenti situazioni alla data di presentazione della domanda, il limite della situazione economica (I.S.E.) indicato all'art. 1, punto 7, potrà essere innalzato del 10% (€ 34.243,00).

1. Anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto i sessantacinque anni.
2. Giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età.
3. Soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente.
4. Disabili<sup>2</sup>: i soggetti così definiti dall'art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
5. Famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/1998, non superiore a € 4.100,00, se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti.
6. Famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare.
7. Famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprenda figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre.
8. Famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente.
9. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale.
10. Emigrati<sup>3</sup>: come identificati dalla L.R. 26.02.2002, n. 7, art. 2 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

### **ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI**

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle disponibilità del fondo e tenuto conto del numero delle domande accolte, è determinata sulla base dei seguenti criteri:

1. Per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. non superiore a € 11.150,00, il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedenti il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00.
2. Per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. non superiore a € 16.420,00, il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedenti il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.

---

<sup>2</sup> Per persona handicappata si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

<sup>3</sup> Si considerano emigrati i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 73/1977, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale. Si considerano altresì emigrati i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui sopra, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.

3. Per i nuclei familiari con un I.S.E. pari a zero, il contributo potrà essere corrisposto in misura pari all'intero canone di locazione, fatto comunque salvo il limite di € 3.100,00 per i nuclei familiari che si collocano nella fascia A di cui all'art. 1 del presente bando ed il limite massimo di € 2.325,00 per quelli che si collocano nella fascia B di cui all'art. 1 del presente bando.

Il contributo verrà erogato solo per i canoni effettivamente pagati con decorrenza 01.01.2015 e fino al 31.12.2015. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto al punto 2, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per gli utenti di cui al punto 1 del presente articolo e l'importo di € 2.325,00 per gli utenti di cui al punto 2 del presente articolo e, comunque, non potrà in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2015.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori (spese per utenze energia elettrica, gas, acqua, fognatura, spese condominiali ecc.).

#### **ART. 4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata su apposito modulo fornito dall'Area Amministrativa Finanziaria. I moduli di domanda e le istruzioni per la compilazione possono essere ritirati presso l'Ufficio Segreteria del Comune (Sede Municipale) – Tel. 0481 93308 nelle giornate di apertura al pubblico (martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 17.00 alle 18.00). I moduli sono disponibili anche sul sito Internet [www.comune.sagrado.go.it](http://www.comune.sagrado.go.it)

La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione in essa richiesta. **Per quanto riguarda l'attestazione ISEE 2016 è consentita la presentazione della DSU con obbligo di presentazione dell'ATTESTAZIONE ISEE definitiva entro e non oltre il 16 maggio 2016.**

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sagrado (dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00, il venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il lunedì dalle 17.00 alle 18.00) o inviata a mezzo posta elettronica certificata (con firma digitale) all'indirizzo PEC [comune.sagrado@certgov.it](mailto:comune.sagrado@certgov.it) o con raccomandata A.R. all'indirizzo:

Comune di Sagrado – Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino  
Via Dante Alighieri 19  
34078 Sagrado

**Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 29 aprile 2016.**

**Le domande pervenute dopo tale termine saranno escluse anche se spedite entro la scadenza del presente bando. Farà fede il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Sagrado.**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il richiedente dovrà altresì esprimere nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Comune di Sagrado non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata richiesta di integrazione cui il richiedente dovrà dare sollecito riscontro in considerazione del rispetto del termine stabilito per l'invio della graduatoria da parte del Comune alla Regione Friuli Venezia Giulia (31 maggio 2015).**

#### **ART. 5 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

La graduatoria verrà predisposta secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione e, a parità

di soglia di incidenza, l'ordine di collocamento in graduatoria avverrà in base alla situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, le stesse verranno ripartite tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, fino ad esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

**Ai sensi della L.R. 5 dd. 22.03.2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità”, una quota del contributo assegnato dalla Regione pari al 5 per cento verrà riservato esclusivamente a richiedenti di età inferiore ai 35 anni.**

Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande ricevute, al termine della quale, trasmetterà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, i dati relativi alle domande ammesse a contributo unitamente all'elenco dei beneficiari elaborato secondo i criteri di cui al presente bando.

**Ai sensi della deliberazione giuntale n. 41 del 15/03/2016, il Comune di Sagrado incrementerà con fondi propri di Bilancio, nella percentuale del 10%, il fabbisogno comunicato alla Regione.**

L'erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione del contributo.

#### **ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente:

- dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione I.S.E./I.S.E.E. riferito al proprio nucleo familiare, **rilasciata** dai centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.F.) **nell'anno 2016. E' consentita la presentazione della DSU con obbligo di presentazione dell'ATTESTAZIONE ISEE definitiva entro e non oltre il 16 maggio 2016.**
- copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, comprese le successive registrazioni annuali ed eventuale successiva documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione;
- copia delle quietanze di pagamento delle bollette relative al canone di locazione per l'anno 2014 (o parte di esso) ovvero con una dichiarazione del proprietario o del delegato alla riscossione;
- copia del versamento annuale dell'imposta di registro (modello F23).

Alla domanda deve essere allegata **nell'ipotesi in cui ricorra:**

- per gli extracomunitari copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- copia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- copia del certificato di handicap grave L. 104/92 rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
- nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda (autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto) con allegata fotocopia di un documento di identità valido degli stessi intestatari;
- copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale.

#### **ART. 7 – CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, richiedendo anche informazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o ad altri enti ed organismi di vigilanza. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del c.p. e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.

### **ART. 8 – NOTIZIE RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO**

Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Segreteria al n. 0481 93308 (orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 17.00 alle 18.00). Il responsabile del procedimento è il Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria, dr. Paolo Bisanzi. Il responsabile dell'istruttoria è la dr.ssa Francesca Furlan.

### **ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI art. 13 D.Lgs 196/2003**

Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tal fine si informa che i dati personali acquisiti con la domanda:

- a) sono raccolti dal Comune ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi;
- b) sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei contributi;
- c) possono essere comunicati dall'Ente al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta quantificazione, ciò comporterà l'esclusione totale o parziale del beneficio.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Ufficio Segreteria del Comune di Sagrado.

Il Comune al quale viene presentata la domanda è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento è il Titolare di P.O. dell'Area Amministrativa-Finanziaria.

### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.R. n. 0149/Pres. del 27.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Prot. \_\_\_\_\_

Sagrado, \_\_\_\_\_ marzo 2016

*Il Titolare di P.O.  
Area Amministrativa Finanziaria  
f.to dr. Paolo Bisanzi*